

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 197/44/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si tratta di un ricorso, presentato dalla Sorin Group Italia Srl, avverso un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate rettificava la dichiarazione IVA presentata dalla società per l'anno 2004.

L'avviso traeva origine da una verifica di alcune cessioni di beni effettuata dalla contribuente, con sede legale in Milano, alla società filiale spagnola "Bellco Renal succursale en Espana de Bellco" tale società ha operato per quattro anni e poi aveva chiuso dopo aver ceduto l'attività.

Eccepeva la Ricorrente che tutte le cessioni alla detta filiale sono avvenute con la clausola "franco fabbrica" e del trasporto è stato incaricato un corriere spagnolo.

La ricorrente aveva regolarmente riportato sulle fatture il titolo di non imponibilità ex art. 41 DL 331/93, trattandosi di cessioni intracomunitarie. Tutte le cessioni erano state riepilogate negli elenchi Intrastat presentati mensilmente alle dogane. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'avviso.

Si costituiva l'ufficio chiedendo il rigetto del ricorso.

La Commissione di primo grado accoglieva il ricorso ritenendo alla luce degli elementi di prova che la Società italiana si fosse scrupolosamente attenuta alla normativa vigente in Italia.

Presenta appello la Agenzia delle Entrate sostenendo che i giudici di primo grado avrebbero male interpretato le norme applicabili al caso di specie.

Ritiene infatti l'ufficio che l'art 46, comma secondo, del DL 331/93 impone al cedente di indicare in fattura il codice identificativo del cessionario; questo a sua volta ha l'obbligo di consentire al cedente il rispetto dell'adempimento imposto comunicandogli il proprio numero di identificazione. Diversamente l'operazione non assume il carattere intracomunitario e quindi deve essere tassata nel paese d'origine.

Sostiene poi che le società italiane avrebbero la possibilità di ottenere dall'ufficio territorialmente competente in relazione al loro domicilio fiscale la conferma della validità del numero di identificazione attribuito al cessionario comunitario. Tale adempimento sarebbe, secondo l'ufficio, condizione per ottenere la detassazione (pag. 3 dell'appello). Detta conferma sarebbe, secondo l'ufficio: "fatto di legittimazione in capo al cedente per beneficiare del trattamento agevolativo".

Ora dato che la società spagnola, secondo l'ufficio, non aveva il numero identificativo IVA, rectius il numero identificativo indicato risultava non attribuito, le operazioni di cessione avrebbero dovuto essere regolarmente assoggettate ad IVA.

Chiedeva la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese in grado d'appello.

Si costituisce la parte appellata ribadendo che la società spagnola era dotata di identificativo ai fini IVA come dimostrato dai documenti prodotti in giudizio; che tutti gli elementi in possesso della società italiana indicavano la società spagnola come operatore IVA; che la Commissione di primo grado ha correttamente tenuto conto di tutte le prove fornite e sostiene che la ulteriore condizione indicata dall'ufficio nel suo atto di appello non sia richiesta dalla normativa in materia.

Chiede la conferma della sentenza, impugnata con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Collegio, presa visione quanto in atti depositato dalle parti, e di quanto dalle stesse esposto in pubblica udienza, passa all'esame dei fatti di cui è causa.

L'art. 46 del DL 331/93, come modificato dalla L. del 18/02/1997 n. 28, all'art. 1, "Fatture delle operazioni intracomunitarie" al comma 2 dispone: "Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 e per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, non soggette all'imposta, deve essere emessa fattura numerata a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di operazione non imponibile o non soggetta all'imposta, con la specificazione della relativa norma. La fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario o committente dallo Stato membro di appartenenza; ..."

La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta...".

La norma dispone chiaramente quali siano gli adempimenti necessari per potersi applicare l'esenzione dall'imposta.

Anche l'art. 50, come modificato dal Dpr 10/99 "Obblighi connessi agli scambi intracomunitari" dispone: "1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, commi 1, lettera a), e 2, lettera e), e le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza 3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, ...". Dispone anche che: " , 6. 1 contribuenti devono presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto - legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. I soggetti indicati nell'articolo 38, comma 3, lettera c), devono presentare, secondo le modalità ed i termini di cui al predetto articolo 6 del decreto - legge n. 16 del 1993, l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari...".

Dal combinato disposto delle norme ora esaminate appare chiaro che le indicazioni necessarie per poter fruire dell'esenzione sono l'indicazione della norma applicata, del numero identificativo IVA attribuito dal Paese di appartenenza - numero che deve essere comunicato all'altro contraente - e compilare gli elenchi riepilogativi.

Quanto disposto dall'art. 50 al comma 2, vale a dire la possibilità di richiedere conferma della validità del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro della Comunità economica europea, nonché i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome..." è, e rimane, una possibilità, una facoltà ma non un obbligo, per il cedente.

Posto che le circolari dell'Agenzia non hanno valore di legge, quanto se nella Circolare del 15/04/1999 n. 85 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. VII dal titolo "IVA - Conferma della validità dei numeri di identificazione attribuiti da altri Stati membri. Pagamento dell'imposta di bollo.", così come indicata dall'Agenzia nel presente appello, rimane un valido contributo fornito a coloro che debbano procedere a cessioni

intracomunitarie, ma, come la stessa circolare recita al secondo paragrafo "Ai fini del riconoscimento della non imponibilità, il successivo art. 46, comma 2 impone al cedente nazionale l'obbligo di indicare in fattura l'esatto numero identificativo del cessionario comunitario." "Tuttavia quest'ultimo, continua risoluzione, non può essere oggetto di alcun addebito di natura fiscale nel caso in cui, essendosi avvalso della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 50 dello stesso decreto-legge, si sia rivolto all'Ufficio IVA competente ed abbia avuto conferma della validità del numero identificativo del cessionario.".

La circolare evidentemente va oltre le disposizioni di legge.

L'art. 50, d.l. 30.08.1993, n. 331, non subordina l'esenzione dal tributo Iva ai contraenti di operazioni commerciali esteri alla conferma, da parte della A.F. italiana, dei loro dati identificativi attribuiti dallo Stato membro di appartenenza, essendo a tal fine sufficiente la prescritta semplice comunicazione. Infatti, la conferma della validità del numero di identificazione da parte dell'Ufficio è prevista solo su impulso del cedente ed a sua richiesta, non essendo peraltro vincolante la diversa interpretazione offerta dalla Risoluzione richiamata.

Pertanto, come anche sottolineato dalla giurisprudenza della Suprema Corte - Cass. 3603/09 -, occorre soltanto avere la prova della correttezza della procedura a carico del cedente.

Tale prova che può essere fornita con ogni mezzo purché abbia carattere di certezza ed incontrovertibilità: così è avvenuto nel caso in esame, dove si rilevano tutte le indicazioni necessarie sulle fatture, ed anche nei riepiloghi che sono stati presentati. La parte poi ha inoltre fornito la dichiarazione della autorità fiscale spagnola, paese del cessionario - destinatario dell'operazione e copia della dichiarazione presentata dalla cessionaria alla detta autorità fiscale.

L'appello dell'ufficio va pertanto respinto e va confermata la sentenza impugnata.

Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi € 1.000,00, comprensivi di accessori e onorari e

PQM

La Commissione respinge l'appello dell'ufficio e conferma la decisione impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in complessivi € 1.000,00 comprensivi di onorari ed accessori.